



Area 2 – Servizio Registro Imprese
Prot. n. 2685

Direttiva del 09.02.2015

OGGETTO: mantenimento requisiti start-up innovative (art. 25, c. 15 D.L. 179/2012 – convertito dalla L. n. 221/2012).

Come noto, ai sensi dell'art. 25, comma 15 del D.L. 179/2012, le società start-up innovative, già iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese, possono continuare a beneficiare della specifica disciplina ad esse relative, se e fino a quando restano in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge per la loro identificazione.

Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa deve attestare il mantenimento del possesso degli anzidetti requisiti mediante apposita dichiarazione da depositare, nello stesso termine, presso l'ufficio del Registro delle imprese competente.

Il comma 16 del D.L. n. 179/2012 stabilisce:

“Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato sono cancellati dall'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Ai fini di cui al periodo precedente, alla perdita dei requisiti e' equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15. Si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247”

Con parere alla CCIAA di Reggio Emilia del 22 agosto 2014, IL MSE si è già espresso in materia di sanzioni applicabili alle start-up in dipendenza del ritardato o omesso aggiornamento delle informazioni previsto dal comma 14 dell'art. 25 del D.L. 179/2012, ritenendo la tipologia di adempimento al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 2630 c.c. e, quindi, non sanzionabile.

Con riferimento all'adempimento di cui al comma 15 dell'art. 25 del D.L. 179/2012 l'omesso adempimento è sanzionato espressamente al comma 16, secondo capoverso, con la cancellazione (vedi anche parere alla CCIAA di Cosenza del 26.01.2015)

Pertanto:

nel caso il soggetto provveda in ritardo (anche prolungato) a depositare la dichiarazione, si è di fronte ad una ipotesi di “ravvedimento operoso” che l'ufficio deve ricevere, sanzionare ai sensi dell'art. 2630 c.c. (in quanto l'iscrizione nella sez. speciale assume una valenza quasi costitutiva) e segnalare al Ministero.

Nel caso sia l'ufficio ad accettare il ritardo si è in presenza della fattispecie di omissione sanzionata dal comma 16, secondo capoverso, con la cancellazione.

In merito alla procedura di cancellazione d'ufficio ai sensi del DPR 247/04, a seguito dell'accertamento della causa originante la cancellazione, l'Ufficio procederà all'invio di apposita nota PEC di avvio del procedimento, con l'invito a controdedurre nel termine perentorio di 10 giorni, pena la trasmissione dell'esito procedimentale, completo di eventuali controdeduzioni al Giudice del Registro che valuterà se ordinare la cancellazione.

IL CONSERVATORE R.I.

- Avv. Erminia Giorno -